

Corte d'appello di Brescia, Sez. I, decreto 3 febbraio 2020, n. 334
Pres. Pianta – Rel. Magnoli

In tema di concordato fallimentare, l'art. 124, comma 4, l. fall. sancisce che è data all'assuntore la possibilità di limitare l'impegno assunto con la proposta di concordato alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o, infine, abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare.

(Omissis) “Il merito.

Con la legge di delega il legislatore ha delegato al governo, per ciò che qui rileva, quanto segue:

«12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti».

Per quel che qui rileva la delega ha pertanto un contenuto meramente processuale, ed è rivolta alla regolamentazione dello svolgimento della procedura in discorso.

L'art. 124 LF attua la delega disciplinando il contenuto della proposta di concordato. Essa ne individua al secondo comma ed alla prima parte del quarto il possibile contenuto, nel mentre, sul piano sostanziale, al quarto comma conferma il principio di priorità di soddisfazione per i creditori privilegiati (con possibilità di parziale insoddisfazione soltanto in ragione dell'incapienza dei beni interessati al privilegio stesso o alla garanzia reale). Nella seconda parte del quarto comma precisa che è data al proponente, o assuntore, la possibilità di limitare l'impegno assunto, a fronte dell'acquisizione in contropartita dell'attivo fallimentare, alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o infine abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare. Trattasi con ogni evidenza di norma a carattere processuale, che in nessun modo viene ad incidere, modificandola, sulla disciplina sostanziale in tema di privilegi e/o di diritti reali di garanzia. Essa muove dall'ovvio presupposto che l'assuntore, nel momento in cui formula la sua proposta di concordato, non può prendere in considerazione altre situazioni che non siano quelle già in quel tempo manifestate. E ciò per la semplice

considerazione che, essendo terzo rispetto all'impresa fallita, non può presumersi a conoscenza di ulteriori posizioni creditorie verso di essa non precedentemente rese note. La proposta di assunzione, del resto, assumerebbe, in caso contrario, un connotato di manifesta aleatorietà, perché condurrebbe l'offerente a doversi far carico anche di posizioni debitorie non conosciute né conoscibili.

L'interpretazione della norma fatta dal Tribunale, in senso letterale, appare dunque senz'altro razionale, e non si pone in contrasto né con le restanti parti dell'articolo 124 – posto che essa regola il solo dato procedimentale, mentre quella di cui al comma terzo detta una disciplina di natura anche sostanziale sulla operatività, nello sviluppo del concordato, delle cause di prelazione – né con la restante disciplina in tema di fallimento o di procedura esecutiva, appunto perché non altera in alcun modo il regime dei privilegi, delle garanzie reali e comunque delle cause di prelazione, limitandosi a riconoscere all'assuntore l'ovvia facoltà di circoscrivere l'impegno assunto alle posizioni conosciute, escludendone quelle ignote che eventualmente sopraggiungano nel prosieguo della procedura.

Per le medesime considerazioni va escluso che l'accoglimento della interpretazione in senso letterale della disposizione in esame conduca a negativi riflessi sul piano dell'effettività della riscossione dei tributi e quindi del rispetto della disciplina eurounitaria e di quella costituzionale che ne ha contemplato la recezione: non si prevede qui alcuna menomazione delle posizioni giuridiche attive dell'amministrazione finanziaria, la quale, al pari di tutti gli altri creditori, è abilitata a far valere le proprie pretese in sede concorsuale, ivi rivendicando i diritti conseguenti alla natura privilegiata del credito.

Ma se l'amministrazione non si attiva per tempo, non può in suo favore concepirsi un trattamento processuale differenziato, diverso rispetto a quello riservato a tutti gli altri creditori. Altrimenti pervenendosi alla negazione del principio di parità delle armi, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.

Il credito ultratardivo fatto valere in sede concorsuale in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare non può condizionare il proponente, per le considerazioni sopra esposte; esso, tuttavia, se ammesso al passivo, permane nei confronti della società fallita, e non si estingue in conseguenza della chiusura del fallimento (art. 124, quarto comma, seconda parte, LF). L'eventuale impossibilità di ottenere una proficua soddisfazione di esso costituisce, con ogni evidenza, pregiudizio di mero fatto, di cui il creditore ultratardivo non può dolersi, ciò risultando conseguenza, sul piano strettamente processuale, del ritardo stesso nell'insinuazione al passivo.

Né risulta ipotizzabile alcun conflitto di interessi, con riguardo alla votazione sulla proposta di concordato, per il pregiudizio che i creditori chirografari verrebbero a subire dall'eventuale partecipazione al riparto dell'ingente credito privilegiato fatto valere dall'Agenzia delle Entrate in data successiva rispetto a quella di presentazione del concordato. Il giudizio, da parte dei creditori ammessi al voto, viene infatti

espresso sulla proposta di concordato così come in concreto formulata, con il contenuto e le connotazioni sue proprie, nella quale si compendia, come elemento costitutivo e determinante, anche la limitazione dell'impegno dell'assuntore nei confronti di quei soli creditori che alla data di deposito della domanda risultino essere stati ammessi al passivo fallimentare e di quelli che a tale data risultino aver fatto richiesta di ammissione tardiva o aver proposto opposizione al decreto di esecutività del passivo (art. 124 legge fall., quarto comma). Il che riconduce la questione al tema – già più sopra affrontato – dell'interpretazione della norma: infatti, se si aderisce alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, che la vuole riferibile ai soli crediti chirografari, il problema del conflitto di interessi non si pone neppure, conseguendone l'inefficacia della limitazione in discorso ove riferita anche ai crediti privilegiati; se, al contrario, si accoglie l'interpretazione letterale della disposizione, intesa quale norma processuale, con conseguente efficacia generale della limitazione, ne risulta la piena validità di quest'ultima, con la conseguenza che dall'insinuazione del creditore privilegiato successiva rispetto alla domanda di concordato non può derivare alcun pregiudizio ai creditori votanti.

Per tutte le considerazioni che precedono, la valutazione del Tribunale di Brescia viene qui integralmente confermata.

L'interpretazione qui accolta è peraltro in linea con quanto di recente affermato dalla S.C. di Cassazione, 1° sezione civile, la quale, con sentenza n. 16804/2019, così si è espressa:

«Né, d'altra parte, è in alcun modo accoglibile l'interpretazione dell'art. 124, comma 4°, legge fall. prospettata dalla banca, secondo cui la proposta di concordato fallimentare dovrebbe prevedere la soddisfazione non solo dei creditori tardivi esclusi dallo stato passivo che hanno presentato opposizione prima del deposito della domanda concordataria, ma anche di quelli che alla data di formulazione della proposta non avevano ancora proposto opposizione purché fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 99 legge fall. per proporre impugnazione, poi effettivamente presentata. Una tale interpretazione, oltre a porsi in palese contrasto con il tenore letterale dell'art. 124 legge fall., si pone, altresì, in conflitto con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi, i quali non hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell'attivo precedenti (art. 112 legge fall.), salvo che siano assistiti da cause di prelazione o dimostrino che il ritardo non è ad essi imputabile, con divieto di ripetizione di quanto già ripartito (art. 114 legge fall.). Nel concordato fallimentare è ulteriormente accentuata tale tendenza, essendo esclusi dal concorso non solo i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare». (*Omissis*).

**PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX ART. 124,
COMMA 4, L. FALL.: LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE
DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE**

MARTA MONZANI

1. – Con il decreto qui richiamato la Corte d'Appello di Brescia si è pronunciata sul tema della legittimità delle clausole limitative della responsabilità dell'assuntore del concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124, comma 4, l. fall. La decisione in commento offre, in sostanza, una piena conferma della facoltà dell'assuntore di limitare la proposta di concordato al soddisfacimento dei soli crediti ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che abbiano proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta.

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte le reclamanti impugnavano il decreto di omologa del concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Brescia ex art. 129 l. fall. e riproponevano in sede di gravame le tesi già fatte valere in prime cure sostenendo, a tal proposito, che la limitazione di cui al comma 4 dell'art. 124 l. fall. opererebbe in riferimento ai soli crediti chirografari: secondo le reclamanti, infatti, anche nel concordato fallimentare dovrebbero trovare applicazione i principi contenuti nell'art. 112 l. fall. cosicché l'intervento tardivo garantirebbe comunque un regime di favore per i creditori privilegiati, in analogia con quanto disposto dall'art. 566 c.p.c. in materia di esecuzione forzata. A sostegno dell'impugnazione, le reclamanti invocavano inoltre il principio di effettività della riscossione IVA – costituente gran parte del credito fatto valere con insinuazione ultratardiva – espresso nella sentenza della CGUE del 7 aprile 2016 (causa C-546/2014) e la necessità di operare un'interpretazione dell'art. 124, comma 4, l. fall. in adeguamento ai principi della Costituzione, al rispetto degli impegni eurounitari e alle direttive della legge delega n. 80/2005.

Dal canto suo, parte resistente eccepiva l'infondatezza nel merito del reclamo, deducendo che l'interpretazione "*restrittiva*" dell'art. 124, comma 4, l. fall. proposta dalle reclamanti sarebbe in aperto contrasto con il tenore letterale della norma e che, al contrario di quanto asserito nel reclamo, l'esame in concreto dei principi generali e costituzionali *ex adverso* richiamati dimostrerebbe, piuttosto, l'assoluta correttezza del provvedimento impugnato, il quale ultimo si è limitato ad applicare la norma nel suo contenuto letterale, come confermato nella sua legittimità sia dalla Relazione Illustrativa alla riforma sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2. – Con il decreto qui annotato, la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di non poter condividere la proposta interpretativa avanzata dalle reclamanti a sostegno dell'impugnazione promossa con il reclamo *ex art. 131 l. fall.* Secondo la Corte, infatti, il disposto di cui all'art. 124, comma 4, l. fall. ha espressamente stabilito che è data al proponente la possibilità di limitare l'impegno assunto con il concordato alla soddisfazione dei soli creditori che, al tempo della presentazione della proposta, risultino già ammessi allo stato passivo ovvero abbiano avanzato domanda di ammissione, ancorché tardiva, o infine abbiano proposto opposizione allo stato passivo (art. 124, comma 4, seconda parte, l. fall.).

Al riguardo, i Giudici del Collegio hanno innanzitutto richiamato la l. 14 maggio 2005, n. 80 – con cui il legislatore ha delegato al governo, per quanto qui d'interesse, *“la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”* – e, in particolare, l'art. 1, comma 6, n. 12), sottolineando la natura meramente processuale del contenuto della delega, essendo quest'ultima sostanzialmente rivolta all'introduzione di una nuova e più celere regolamentazione della crisi d'impresa.

In tali termini, la Corte ha mostrato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale già formatosi sul tema, che ha ormai da tempo escluso qualsivoglia contrasto tra i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 80/2005, art. 1, comma 6, n. 12), e la disciplina di cui all'art. 124, comma 4, l. fall., atteso che il disposto di tale norma risulta espressione proprio di quell'intento del legislatore di pervenire ad una riduzione dei tempi della procedura di concordato fallimentare¹.

Invero, nella decisione in commento, si è precisato che il carattere processuale del novellato art. 124, comma 4, l. fall. – nella formulazione introdotta proprio in attuazione della legge n. 80/2005 – non ha in alcun modo comportato una modifica alla disciplina sostanziale dettata in tema di prelazioni: esso si limita essenzialmente a circoscrivere dal punto di vista temporale l'ambito di responsabilità dell'assuntore del concordato, lasciando inalterato il regime dei privilegi, delle garanzie reali o, comunque, delle cause di prelazione.

¹ Cfr. Cass. 29 luglio 2011, n. 16738: *“I dubbi di legittimità costituzionale in tal modo prospettati appaiono peraltro il frutto di una rappresentazione soltanto parziale della complessa disciplina risultante dalla riforma, i cui molteplici aspetti devono essere adeguatamente tenuti in conto ai fini di una corretta valutazione. [...] La disciplina che ne risulta tende indubbiamente ad accentuare gli aspetti negoziali del concordato, conferendo all'istituto (come rileva la stessa Relazione Illustrativa al decreto legislativo) «una forte caratterizzazione privatistica», ulteriormente evidenziata dal riconoscimento in favore del terzo della possibilità di limitare i propri impegni ai soli crediti ammessi al passivo ed a quelli in contestazione, nonché dalla ridefinizione dei poteri spettanti al tribunale in sede di omologazione”*.

A ben vedere, la tesi delle reclamanti secondo cui dovrebbero applicarsi anche nel concordato i principi contenuti nell'art. 112 l. fall., in forza dei quali l'intervento tardivo garantirebbe comunque un regime di favore per i creditori privilegiati, era già stata respinta in prime cure in quanto tale lettura non tiene conto che l'art. 112 l. fall. è norma propria del fallimento, alla quale la disciplina del concordato fallimentare ha inteso derogare attraverso l'espressa disposizione di cui all'art. 124, comma 4, l. fall.

Inoltre, la stessa normativa invocata dalle reclamanti in materia di privilegi nelle procedure esecutive individuali vale ulteriormente a confermare la decisione assunta dai Giudici di Brescia, giacché anch'essa pone un termine oltre il quale anche il creditore privilegiato può restare insoddisfatto: invero, nell'esecuzione individuale, l'omesso intervento, ovvero l'intervento tardivo del creditore privilegiato, avvenuto oltre il momento processuale stabilito dall'art. 566 c.p.c. nell'udienza di discussione del progetto di ripartizione, andrà a determinare l'esclusione del creditore da tale riparto.

L'impostazione così adottata dalla Corte d'appello di Brescia nella decisione qui annotata ha quindi posto in chiara evidenza le finalità sottese all'intervento riformativo di cui al D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, poi ribadite nella stessa Relazione Illustrativa²: in tale prospettiva, il diritto alla limitazione di responsabilità contemplato dall'art. 124, comma 4, l. fall. risulta espressione dell'intento del legislatore della novella che, nel favorire la gestione e rapida composizione della crisi d'impresa³, ha prediletto strumenti in grado di valorizzare il ruolo dell'autonomia privata negoziale, incentivando a tal fine la forma del concordato con assunzione.

A fronte di ciò, il legislatore ha voluto consentire al proponente, attraverso la possibilità di formulare una proposta con limitazione di assunzione dei debiti, di definire il perimetro della propria responsabilità, cristallizzando lo stato passivo in un importo quantitativamente determinato e, del pari, di non preoccuparsi della sorte di quei creditori che non abbiano tempestivamente e diligentemente fatto valere il proprio credito nel rispetto dei termini della procedura⁴.

² Si v. in merito: *"Infine, allo scopo di limitare l'impegno assunto dal terzo con il concordato è espressamente previsto che il medesimo può essere limitato al soddisfacimento dei soli crediti ammessi al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta. In questo caso, tuttavia, il fallito continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione prevista dagli articoli 142 e seguenti"*.

³ L. STANGHELLINI, *Art. 124, Proposta di concordato in Il nuovo diritto fallimentare – Commentario sistematico*, diretto da Jorio A. e Fabiani M., Bologna, 2007, p. 1984.

⁴ A. PEZZANO, A. CRIVELLI, *Abuso e non abuso nel concordato fallimentare*, in *www.osservatorio-oci.org*, 15.

Del resto, il concordato fallimentare rappresenta semplicemente una liquidazione alternativa all'eventuale riparto operato dal curatore fallimentare⁵ e tale liquidazione ben può essere limitata sia sotto il profilo dell'attivo, lasciando nel patrimonio del debitore fallito *asset* già acquisiti all'attivo fallimentare, sia sotto il profilo del passivo interessato dalla proposta, sulla base della previsione contenuta nell'art. 124, comma 4, l. fall.

Pertanto, dal punto di vista dei creditori tardivi, il pregiudizio che essi potrebbero lamentare di subire è, ad ogni buon conto, un pregiudizio di mero fatto⁶ e, più di tutto, un pregiudizio esclusivamente conseguente, sul piano processuale, al proprio ritardo nella proposizione della domanda d'insinuazione al passivo, il quale non si differenzia, d'altro canto, da quello che costoro sarebbero ad ogni modo soggetti a tollerare in caso di celere liquidazione dell'attivo con chiusura del fallimento⁷.

In sostanza, l'art. 124, comma 4, l. fall., lungi dal comportare la denunciata lesione o ablazione del diritto dei creditori non soddisfatti con il concordato, semmai distingue tra creditori tempestivi e creditori ultratardivi, i quali ultimi, per il ritardo con cui hanno fatto valere la propria pretesa alla partecipazione al concorso fallimentare, subiscono il rischio che il loro intervento avvenga quando la liquidazione è già avvenuta, ovvero quando è stata presentata una proposta di concordata limitata ai soli crediti già ammessi allo stato passivo o in contestazione.

3. – Per le medesime considerazioni, la Corte ha inoltre ritenuto di poter escludere *tout court* che l'applicazione letterale dell'art. 124, comma 4, l. fall. possa in qualche modo comportare riflessi negativi sul principio di effettività della riscossione dei tributi nel caso in cui il credito ultratardivo escluso dalla proposta sia di natura erariale.

Sotto tale profilo, i Giudici bresciani sembrano aver dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla scia della nota sentenza della CGUE del 7 aprile 2016 (causa C-546/2014) citata dalle reclamanti a sostegno della necessità di veder garantita una riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione. In tale pronuncia, tuttavia, la Corte di Giustizia ha

⁵ L. STANGHELLI, *op. cit.*, 1982. Nello stesso senso si v. inoltre M. MONTANARI, *Clausole limitative della responsabilità dell'assuntore del concordato e giudicato di omologazione in Fall.*, 2005, 543.

⁶ M. MONTANARI, *Clausole limitative della responsabilità*, cit., 543.

⁷ Sul punto cfr. Cass. 29 luglio 2011, n. 16738: "Il pregiudizio cui restano esposti i creditori non insinuati per effetto della limitazione della responsabilità del terzo non si differenzia d'altronde, nella sostanza, da quello che essi sono destinati a subire nell'ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell'attivo ed alla chiusura del fallimento, e, nell'ipotesi in cui il fallito continui a rispondere dei propri debiti, si configura come un pregiudizio di mero fatto, potendo essi fare pur sempre affidamento sulla capacità del debitore di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile".

integralmente confermato la compatibilità della disciplina nazionale della crisi d'impresa con il diritto comunitario: in particolare, i Giudici della CGUE hanno dichiarato eurounitariamente compatibile la falcidiabilità del credito IVA nell'ambito della procedura di concordato preventivo in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l'impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento⁸ e hanno inoltre precisato che la previsione nella proposta di concordato del pagamento parziale di tale credito non si pone in contrasto con il principio dell'effettività della riscossione dei tributi⁹.

Così statuendo, i Giudici della CGUE hanno confermato la legittimità della falcidia dell'IVA in una procedura, quale quella del concordato preventivo, che – come noto – ha efficacia esdebitatoria, il che *a fortiori* vale a confermare la piena legittimità dell'operare, anche in riferimento al credito di natura erariale, della limitazione prevista dell'art. 124, comma 4, l. fall. nell'ambito del concordato fallimentare, stante la natura non esdebitatoria di tale ultima procedura.

Siffatti principi affermati a livello comunitario sono poi stati avvalorati in ambito nazionale dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2016, n. 26988, in cui i giudici di legittimità, nel recepire quanto statuito dalla CGUE, hanno precisato che l'infalcidiabilità del credito IVA è da circoscrivere alle sole ipotesi di concordato con transazione fiscale, pena il riconoscimento di *“una sorta di super privilegio”* al credito tributario¹⁰.

È quindi evidente che la *ratio* dell'art. 124, comma 4, l. fall. risiede nella scelta della modalità di liquidazione dei beni attraverso l'intervento di un terzo che garantisce ai creditori un determinato risultato: la convenienza della proposta concordataria tiene infatti necessariamente conto dell'alternativa rappresentata dalla liquidazione nell'ambito del fallimento, di talché non vi è alcuna violazione del principio di effettività della riscossione, dovendo, ad ogni modo, dare conto della capienza o meno del privilegio tributario nella prospettiva del fallimento ovvero della liquidazione concordataria.

⁸ Con la necessaria attestazione, sulla base dell'accertamento compiuto da un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento.

⁹ CGUE 7 aprile 2016 (causa C-546/2014): *“L'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA, non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione Europea”*.

¹⁰ Cass. S.U. del 27 dicembre 2016, n. 26988: *“Ove non si intendesse vanificare il riconoscimento della falcidiabilità anche dei crediti privilegiati, introdotta dalla riforma della legge fallimentare, si finirebbe infatti per attribuire al credito IVA una sorta di super privilegio”*.

Proprio in tal senso, la Corte d'Appello di Brescia ha stabilito che la norma in esame non comporta alcuna lesione delle posizioni giuridiche attive dell'amministrazione finanziaria, ma si limita semplicemente a segnare un limite temporale al di là del quale le domande di ammissione al passivo non saranno ricomprese nella proposta concordataria. Per contro, infatti, il voler sopperire al ritardo con cui amministrazione finanziaria ha presentato domanda di insinuazione al passivo porterebbe alla violazione della *par condicio creditorum* e alla negazione del principio di parità delle armi sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.

Anche sotto tale ultimo profilo, emerge l'adesione dei Giudici di Brescia a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede all'ente impositore, al pari di tutti altri creditori, di far valere le proprie pretese in sede concorsuale nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla disciplina propria della crisi d'impresa, senza che possa giustificarsi in suo favore l'adozione di un trattamento processuale differenziato¹¹.

4. – Sempre nella decisione qui annotata, la Corte ha inoltre escluso in definitiva che l'interpretazione letterale dell'art. 124, comma 4, l. fall. possa comportare quel confitto di interessi – lamentato dalle reclamanti – tra i votanti sulla proposta di concordato, determinato dal pregiudizio che i creditori chirografari verrebbero a subire per l'eventuale partecipazione al riparto del credito privilegiato fatto valere dall'amministrazione finanziaria in data successiva alla presentazione della proposta di concordato.

In merito, il Collegio ha infatti precisato che dall'interpretazione letterale dell'art. 124, comma 4, l. fall. – inteso quale limitazione generale dei crediti insinuati in epoca successiva alla presentazione della proposta di concordato – non può derivare alcun pregiudizio in capo ai creditori votanti, in quanto il creditore privilegiato ultratardivo sarebbe legittimamente escluso dalla proposta e, del pari, dal voto.

A ciò si aggiunga che, come affermato da autorevole dottrina, nell'ambito concordatario non è ipotizzabile rinvenire in capo ai creditori concorrenti un interesse comune alla “migliore regolazione della crisi” o al

¹¹ Cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 20601: “Tutti gli enti impositori, così come gli altri creditori, devono, in linea di principio, rispettare il termine annuale ex art. 101 l. fall., per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del predetto termine di cui all'art. 101 l. fall. In altre parole, una volta che l'ente impositore abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, lo stesso deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze”.

“miglior soddisfacimento possibile di tutti i crediti pregiudicati dalla crisi”¹², dal momento che ciascun creditore sarà legittimamente quell'*homo homini lupus* interessato alla miglior tutela del proprio credito, a discapito dell'interesse degli altri creditori concorrenti¹³: in tal senso, il voto rappresenta l'espressione di quell'intento egoistico proprio di ciascun creditore e della costante contrapposizione tra l'interesse del singolo e l'interesse della massa dei creditori concorrenti, frutto della tendenziale insufficienza dell'attivo fallimentare al completo soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Tale naturale immanenza di un conflitto nel sistema concorsuale è confermata dalla stessa disciplina dettata dall'art. 127 l. fall. in tema di voto nel concordato: il legislatore, infatti, non ha emanato una norma generale volta a neutralizzarlo, ma ne ha, in via di eccezione, disciplinato soltanto alcune specifiche ipotesi di rilevanza¹⁴.

A fonte di ciò, la Corte d'appello di Brescia ha stabilito che il voto da parte dei creditori è la manifestazione di quella valutazione di convenienza per il proprio esclusivo interesse che ciascun votante è chiamato a esprimere sulla proposta concordataria così come in concreto formulata, in cui è inevitabilmente compreso anche l'elemento della limitazione dell'impegno dell'assuntore.

Il proponente del concordato non si inserisce dunque in alcun conflitto tra privilegiati e chirografari, ma assume unicamente la funzione di soggetto che agevola la liquidazione concorsuale, assumendo l'onere di procedere alla liquidazione dell'attivo fallimentare al posto di quella che sarebbe effettuata dal curatore, secondo il piano in concreto formulato nella proposta e votato dagli stessi creditori.

5. – Infine, a conferma dell'interpretazione accolta, la decisione in commento ha testualmente citato la sentenza della Corte di cassazione del 21 giugno 2019, n. 16804.

Nella motivazione di tale pronuncia, infatti, i Giudici di legittimità hanno posto l'accento proprio sullo spirito sotteso alla disciplina fallimentare e, in particolare, sulla richiamata tendenza del legislatore volta a favorire la rapida chiusura della crisi d'impresa, senza apprestare

¹² S. MARZO, *Il conflitto di interessi del creditore nel concordato fallimentare*, in *Il fallimentarista*, 12 febbraio 2018.

¹³ Cfr. Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274.

¹⁴ Cfr. Cass. S.U., 28 giugno 2018, n. 17186: “Caratteristica dei rapporti tra i creditori concorrenti non è la condivisione, bensì il contrasto, e del resto il legislatore, «ben conscio della realtà, non ha inserito una norma generale sul conflitto di interessi nell'ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario, implicitamente escluso la sussistenza disciplinando specificatamente i casi di rilevanza del conflitto (art. 37 bis, comma 2; art. 40 comma 4; art. 127, commi 5 e 6; art. 177, u.c.), così che la partecipazione al voto è la norma mentre l'esclusione è l'eccezione e deve essere espressamente prevista»”.

particolari tutele ai creditori tardivi¹⁵, tendenza che è ulteriormente accentuata nel concordato fallimentare in cui, proprio ai sensi del disposto dell'art. 124, comma 4, l. fall., risultano *“esclusi dal concorso non solo i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare”*.

6. – In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte d'Appello di Brescia ha statuito che il credito ultratardivo fatto valere in sede concorsuale in epoca successiva rispetto al tempo dell'avvenuta presentazione della domanda di concordato fallimentare non possa in alcun modo condizionare il proponente, o assuntore, che abbia legittimamente inserito nella proposta una clausola limitativa del proprio impegno ai sensi dell'art. 124, comma 4, l. fall.

Del resto, la proposta di concordato fallimentare con limitazione di assunzione è semplicemente volta a realizzare la liquidazione del patrimonio nel concorso dei creditori riconosciuti e ammessi a quella data, secondo le modalità, alternative alla liquidazione del fallimento, offerte dall'assuntore e approvate dagli Organi della procedura e dai creditori concorrenti.

In tali termini, l'applicazione letterale del disposto di cui all'art. 124, comma 4, l. fall. è da ritenersi perfettamente coerente con le finalità sottese all'intento riformativo del legislatore nella legge di delega e con la restante disciplina in materia di fallimento o di procedure esecutive.

Abstract

IN-BANKRUPTCY COMPOSITION PROPOSAL UNDER ARTICLE 124, PARAGRAPH 4, OF THE ITALIAN BANKRUPTCY LAW: LEGITIMACY OF PROPONENT'S LIMITATION OF LIABILITY CLAUSES

Il presente scritto ripercorre i passaggi motivazionali della decisione della Corte d'Appello di Brescia, decreto n. 334/2020, che ha riconosciuto la legittimità della proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124, comma 4, l. fall. nel caso in cui l'assuntore abbia limitato la propria responsabilità alla soddisfazione dei soli creditori che risultino al momento del deposito della proposta. L'impostazione adottata dalla Corte evidenzia le finalità sottese alla novellata disciplina del concordato fallimentare, che mira a favorire la gestione e rapida composizione della crisi d'impresa.

¹⁵ Cass. 21 giugno 2019, n. 16804: *“è pienamente rispondente all'intento del legislatore di favorire in ogni modo la soluzione concordataria, e di facilitare la chiusura della procedura fallimentare”*.

This paper analyses the grounds of the Italian Court of Appeal of Brescia decision, decree no. 334/2020, that confirms the legitimacy under Article 124, paragraph 4, of the Italian Bankruptcy Law of an in–bankruptcy composition in which the assumption of commitments is limited to the liabilities resulting from creditors disclosed at the time when the proposal is filed with the Bankruptcy Court. The Court highlights the purpose of the reformed in–bankruptcy composition, which aims to speed up bankruptcy proceedings.
